

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 1955

(46^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Modifica al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro » (923) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE Pag. 648

« Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (967) (D'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE 947

« Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie » (994) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 661
FIORE 661
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 661
SPALLICCI, relatore 661

« Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas » (998) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 648, 649
SABATINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 649
VARALDO, relatore 648

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Battaglia, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Pelizzo, Petti, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bitossi e Angelilli sono rispettivamente sostituiti dai senatori Ristori e Santero.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (967) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 4 aprile

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (15 giugno 1955)

1952, n. 218, relativa al riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti», già approvato dalla Camera dei deputati.

Per questo disegno di legge siamo ancora ostacolati nel proseguimento della nostra discussione dal fatto che i contatti che abbiamo in corso con il Presidente della 5^a Commissione finanze e tesoro, per superare l'ostacolo del parere contrario della Commissione stessa, non si sono ancora conclusi.

Ritengo pertanto sia opportuno, se non vi sono osservazioni, rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Modifica al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro » (923) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro », già approvato dalla Camera dei deputati.

Avevamo iniziato la discussione che poi fu sospesa in attesa anche di un coordinamento, da parte del relatore senatore Angelini, degli emendamenti che sono stati proposti sia da lui, sia dai colleghi Bitossi e Bolognesi.

Ora però il Sottosegretario di Stato onorevole Sabatini mi fa presente che il ministro Vigorelli, il quale sembra non favorevole ad accogliere emendamenti proposti dalla Commissione, desidererebbe esprimere alla Commissione le ragioni per le quali insisterebbe per una approvazione del disegno di legge così come esso è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Mi parrebbe opportuno, per un riguardo all'onorevole Ministro, dargli la possibilità di intervenire nel dibattito. Quindi invito l'onorevole Sabatini a segnalare all'onorevole Vigorelli questo ulteriore rinvio della discussione che gli darà modo di intervenire, onde poter illustrare i motivi della sua preferenza per

una approvazione *sic et simpliciter* del disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 10,05, è ripresa alle ore 11,35).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas » (998) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che i pareri della 5^a e della 9^a Commissione su questo disegno di legge sono favorevoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VARALDO, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge tende alla istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas per la regolamentazione dell'assistenza e della previdenza per questa categoria.

Il disegno di legge si rifà nel tempo al 1928, anno in cui si erano avuti un contratto nazionale per gli operai ed un contratto nazionale per gli impiegati dipendenti dalle aziende private del gas, nei quali si postulava precisamente l'istituzione di una particolare previdenza per queste categorie. Nel 1929 si costituì un Istituto di previdenza denominato « Previdengas » allo scopo di garantire un trattamento di pensione superiore a quello previsto dalla assicurazione obbligatoria. Era desiderio delle categorie che questa assicurazione, per così dire suppletiva, venisse subito riportata nell'Istituto di previdenza o per lo meno resa obbligatoria; il Governo di allora però non aderì a questa idea. Quando nel 1946 il nuovo contratto nazionale di lavoro fu stabilito per queste categorie dipendenti dalle aziende private

del gas, si riprese questa idea e si insistette sulla opportunità di istituire un fondo speciale presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale. Ci vollero molti anni perchè si arrivasse alla definizione di questa situazione e solamente recentemente è stato possibile al Ministero del lavoro presentare il disegno di legge che contempla l'istituzione di questo fondo e regola tutta la previdenza per la categoria dei dipendenti delle aziende private del gas. Quando poi la Camera, il 26 novembre 1953, ha preso in esame questo disegno di legge, si è sentito il bisogno di soprassedere ancora poichè erano intervenute da parte di uno dei partecipanti a questo accordo delle nuove obiezioni. Il Ministro del lavoro ha allora nuovamente convocato le parti e si sono concordate in modo preciso tutte le norme che debbono regolare tale materia. Si sono così apportate delle modifiche al testo degli articoli, approvando l'attuale formulazione del disegno di legge. Da parte dell'onorevole Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale è stata fatta una lieve modifica all'articolo 3 per migliorare la condizione degli impiegati dell'antico Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, i quali entrano a fare parte come straordinari dell'Istituto nazionale di previdenza sociale. Inoltre il relatore alla Camera dei deputati, onorevole Repossi, suggerì un emendamento per concedere l'assistenza malattia ai pensionati dell'azienda del gas, indipendentemente dal disegno di legge che noi abbiamo recentemente approvato. Anche alla Camera non c'è stata nessuna obiezione, ma c'è stata la riserva sulla opportunità di modifiche ad accordi che sono intervenuti fra le parti, ritenendo soluzione migliore non apportare modifiche al fine di non creare difficoltà. Non vi è stata nessuna discussione particolare sui singoli articoli.

Propongo alla Commissione che il disegno di legge sia senz'altro approvato.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

E istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas ».

Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di quiescenza e di pensione dei lavoratori, operai ed impiegati, dipendenti dalle aziende private del gas.

(È approvato).

Art. 2.

Il « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas » costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al Fondo medesimo, e per esso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono trasferite le attività e le passività, gli oneri ed i diritti, le riserve comunque costituite, l'arredamento degli uffici, le attrezzature, i materiali e quanto altro di pertinenza dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, costituito in base al contratto collettivo nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas stipulato il 28 ottobre 1929.

L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, istituito con contratto collettivo nazionale 28 ottobre 1929, è soppresso con effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

La sua gestione, per quanto concerne i contributi e le prestazioni previste dal citato contratto collettivo e dai successivi accordi integrativi e modificativi, si considera cessata col 30 aprile 1946. Alle operazioni di stralcio della gestione anzidetta provvede il Fondo di previdenza regolato dalla presente legge.

La valutazione degli elementi del patrimonio del predetto Istituto, all'atto del passaggio della gestione, sarà fatta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale d'accordo con le Associazioni sindacali interessate. In caso di disaccordo,

la valutazione è demandata ad un collegio di tre periti da nominare dal presidente del tribunale di Roma.

(È approvato).

Art. 3.

Il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas è risolto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed il personale è ammesso a fruire del trattamento di pensione e di liquidazione previsto dalla legge medesima.

I dipendenti, costituenti il personale di cui al precedente comma, che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro non abbiano superato il 60° anno di età, possono essere assunti con rapporto provvisorio di impiego, in qualità di dipendenti fuori ruolo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione alle esigenze del servizio e semprechè siano in possesso degli altri requisiti richiesti dai regolamenti vigenti presso l'Istituto medesimo. Al personale assunto si applicano, a decorrere dalla data di assunzione, le norme che disciplinano il trattamento economico e giuridico del personale fuori ruolo dipendente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il personale che, ai sensi del comma precedente, è assunto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è iscritto con decorrenza immediata alla Cassa di previdenza per i dipendenti dell'Istituto stesso ed ha facoltà di chiedere il riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio effettivamente prestato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

Per ottenere il riscatto gli interessati dovranno presentare domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data della comunicazione di assunzione ed effettuare conseguentemente il versamento della somma pari all'intero valore di riscatto, calcolato in base alle disposizioni del regolamento di previdenza per il personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

di concerto con quello del tesoro, saranno emanate le norme per la eventuale immissione dei dipendenti di cui al secondo comma nelle categorie del personale di ruolo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'immissione predetta è subordinata alle esigenze del servizio e dovrà effettuarsi tenendo conto del titolo di studio e delle mansioni esercitate presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas.

(È approvato).

Art. 4.

Costituiscono entrate del « Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas », oltre a quelle di cui al successivo articolo 26, le seguenti:

- a) le donazioni, i lasciti e qualsiasi altro provento di carattere straordinario;
- b) i proventi derivanti dall'impiego delle disponibilità del Fondo;
- c) le somme che per qualsiasi titolo spettino al Fondo, comprese le multe e le ammende.

(È approvato).

Art. 5.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo è amministrato da un Comitato del quale fanno parte:

- a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;
- b) il direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- d) cinque rappresentanti dei lavoratori delle aziende private del gas e tre rappresentanti degli industriali del gas, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

I membri del Comitato di cui alle lettere c) e d) sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, durano

in carica quattro anni e possono essere, allo scadere del quadriennio, confermati.

(È approvato).

Art. 6.

Spetta al Comitato:

1) fare proposte concernenti gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

2) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

3) decidere sui ricorsi riguardanti le prestazioni ed i contributi in applicazione della presente legge;

4) dare parere sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme relative al Fondo;

5) esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo.

(È approvato).

Art. 7.

Le funzioni di sindaci rispetto al Fondo sono esercitate dal Collegio sindacale di cui all'articolo 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436.

(È approvato).

Art. 8.

Ogni cinque anni, l'Istituto nazionale della previdenza sociale compila il bilancio tecnico del Fondo.

I risultati relativi sono sottoposti al Comitato amministrativo di cui al precedente articolo 5 e comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico è compilato entro due anni.

Entro l'anno successivo, in base alle risultanze del predetto bilancio tecnico, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 5 della presente legge, saranno stabilite, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, le

nuove aliquote di contributo da versare al Fondo, secondo un sistema di finanziamento che garantisca la copertura delle pensioni in corso di pagamento e di quelle che annualmente si creano.

(È approvato).

Art. 9.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° maggio 1946, o a quella di assunzione, se posteriore.

Dall'iscrizione sono esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi del contratto collettivo di lavoro della categoria e che sia confermato dall'azienda in servizio effettivo, è iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

È escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavoro di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti di lavoro della categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.

(È approvato).

Art. 10.

L'aspettativa sospende a tutti gli effetti l'iscrizione al Fondo, salvo diversa disposizione di contratto collettivo.

Il periodo di aspettativa potrà essere riscattato su domanda del lavoratore, da presentare al Fondo non oltre sei mesi dalla ripresa del servizio. Il pagamento dei contributi arretrati e dei relativi interessi è a totale carico del richiedente che potrà essere ammesso a fruire della rateazione prevista dal successivo articolo 36.

(È approvato).

Art. 11.

A decorrere dal 1° maggio 1946 il trattamento previsto dalla presente legge assorbe e sostituisce quello per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e per i

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)46^a SEDUTA (15 giugno 1955)

superstiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè l'indennità di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento previsto, in materia, da norme di legge, contratti collettivi, accordi generali o particolari, regolamenti aziendali, usi o consuetudini.

L'iscritto che, all'atto della liquidazione della pensione, in base alle norme della presente legge, possa far valere periodi di contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, derivanti: a) da versamenti volontari; b) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati non alle dipendenze di aziende private del gas; c) da versamenti obbligatori in corrispondenza a periodi di lavoro prestati alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° gennaio 1927 se operaio ed al 1° gennaio 1928 se impiegato, ha diritto, a carico della predetta assicurazione, ad un supplemento annuo di pensione pari al 20 per cento dei contributi base versati nella assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e dagli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, con l'integrazione di cui al successivo articolo 9 della legge stessa.

Tale supplemento è reversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge.

Il trattamento pensionario complessivo derivante dal cumulo della pensione a carico del Fondo e dal supplemento spettante in base alla applicazione della lettera c), secondo comma, del presente articolo, non può superare i limiti di cui all'articolo 13.

(E approvato).

Art. 12.

A decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di cessazione dal servizio, l'iscritto o i superstiti aventi causa hanno diritto, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) ad una pensione per anzianità, quando l'iscritto abbia compiuto il 55° anno di età e quindici anni di contribuzione al Fondo;

b) ad una pensione in caso di invalidità quando l'iscritto sia divenuto permanentemente inabile al lavoro, a qualunque età dopo almeno dieci anni di contribuzione, o dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale;

c) ad una pensione per i superstiti, in caso di morte dopo la liquidazione della pensione diretta, o, se la morte avviene nello stato di attività di servizio, dopo almeno dieci anni di contribuzione o dopo qualunque periodo se la morte è causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

(E approvato).

Art. 13.

Nei casi di licenziamento ad iniziativa dell'azienda per raggiunti limiti di età e di anzianità di servizio o per altri motivi, salvo quanto disposto all'articolo 24, quando l'iscritto abbia compiuto, alla data del licenziamento stesso, il 60° anno di età ed almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, la misura della pensione mensile diretta è di un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.

Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi trascurando le frazioni di mese.

La misura della pensione mensile non potrà superare, in ogni caso, il 90 per cento della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno di contribuzione.

Nei casi di pensionamento in età compresa fra i 55 ed i 60 anni, la pensione diretta, di cui al primo comma del presente articolo, sarà ridotta alle seguenti frazioni di quella che, con la stessa anzianità raggiunta al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrebbe liquidato con 60 anni di età:

il 64 per cento con 55 anni di età compiuti;

il 69 per cento con 56 anni di età compiuti;

il 76 per cento con 57 anni di età compiuti;

l'83 per cento con 58 anni di età compiuti;

il 91 per cento con 59 anni di età compiuti.

Nel caso di dimissioni, quando l'iscritto abbia compiuto il 60° anno di età, la misura mensile della pensione sarà determinata in conformità del primo, secondo e terzo comma del presente articolo; qualora l'iscritto abbia età compresa tra il 55° e il 60° anno, la pensione determinata come ai precedenti commi sarà ulteriormente ridotta del 15 per cento.

Tale ultima riduzione non si applica se dimissionaria sia una lavoratrice.

(*È approvato*).

Art. 14.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente, semprechè sussistano per l'iscritto le condizioni di cui al precedente articolo 12, lettera b), la misura mensile della pensione è di un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per cento della predetta retribuzione globale mensile dell'ultimo anno e fermo restando il limite massimo del 90 per cento di cui al precedente articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 15.

Si considera inabile al lavoro agli effetti della presente legge il lavoratore riconosciuto invalido in base alle disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Il Fondo ha facoltà di accertare l'invalidità del lavoratore, valendosi dell'organizzazione sanitaria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Ogni contestazione relativa all'accertamento dell'invalidità è deferita ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della Provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

L'accertamento del collegio medico è definitivo.

(*È approvato*).

Art. 16.

Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto, semprechè, per quest'ultimo, sussistano, al momento della morte, le condizioni di cui all'articolo 12 lettera c), spetta una pensione al coniuge ed ai figli legittimi, legittimati o naturali, purchè riconosciuti, che non abbiano superato l'età di 18 anni e non esercitino alcuna attività lavorativa, oppure che al momento della morte del pensionato, o dell'iscritto, risultino permanentemente ed assolutamente inabili al lavoro.

La misura della pensione, dovuta ai superstiti anzidetti secondo le norme in vigore dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, è determinata in un'aliquota della pensione diretta percepita o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso. La pensione ai superstiti non potrà in ogni caso essere, complessivamente, nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione liquidata all'iscritto o che sarebbe a lui spettata.

La misura della pensione che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso, è determinata in un trentanovesimo della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso, con un minimo pari al 50 per cento della retribuzione globale mensile dell'ultimo anno ed un massimo pari al 90 per cento della retribuzione stessa.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido in base alle disposizioni in vigore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità la vecchiaia e per i superstiti.

(*È approvato*).

Art. 17.

Le pensioni di cui agli articoli 13, 14 e 16 sono maggiorate dell'importo di una mensilità, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

(*È approvato*).

Art. 18.

Non hanno diritto alla pensione per i superstiti:

a) le figlie maritate, anche se di età inferiore a quella indicata nell'articolo 16;

b) il coniuge, quando:

1) il matrimonio sia stato contratto dopo la cessazione dal servizio dell'iscritto;

2) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per propria colpa;

3) dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'iscritto non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;

4) quando il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni anteriore alla morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma.

Decadono dal diritto alla pensione:

a) il coniuge e le figlie, quando contraggono matrimonio;

b) il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di invalidità;

c) i figli, qualora venga meno lo stato di invalidità.

(È approvato).

Art. 19.

A decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età e di anzianità di servizio o per altri motivi, salvo quanto disposto all'articolo 24, sarà corrisposta dal Fondo all'iscritto che abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, una indennità in aggiunta alla pensione per ogni anno compiuto di servizio utile a pensione, esclusi gli eventuali periodi riscattati di cui al successivo articolo 36 e ciò a partire dalla data di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti

delle aziende private del gas, nella seguente misura:

dodici giorni di retribuzione globale per ogni anno, se con anzianità dai 15 ai 18 anni di iscrizione al Fondo;

undici giorni se con anzianità da 19 a 21 anni;

dieci giorni se con anzianità da 22 a 24 anni;

nove giorni se con anzianità da 25 a 27 anni;

otto giorni se con anzianità da 28 a 31 anni;

La indennità di cui sopra è calcolata sulla base della retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento.

(È approvato).

Art. 20.

A decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto disposto all'articolo 24, il dipendente che non abbia acquisito il diritto a pensione alla data del licenziamento stesso, ha diritto ad una indennità per gli anni di servizio prestatigli dopo il 31 dicembre 1926, per gli operai e dopo il 31 dicembre 1927, per gli impiegati nella seguente misura:

giorni 35 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianità fino al 15° anno di servizio compiuto;

giorni 45 di retribuzione globale per ogni anno di servizio, se con anzianità superiore al 15° anno di servizio compiuto.

L'indennità di cui sopra è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto del licenziamento.

L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta al lavoratore direttamente dal Fondo, previa detrazione di quanto dovuto per l'aggiornamento della posizione assicurativa del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

La detrazione predetta non può assorbire più del 50 per cento della predetta indennità.

L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, è a carico del Fondo.

(È approvato).

Art. 21.

Sempre a decorrere dal 1° maggio 1946, in caso di licenziamento per raggiunti limiti di età (60° anno compiuto) o per altri motivi, salvo quanto previsto dall'articolo 24, il dipendente ha diritto ad una indennità per ogni anno di servizio prestato fino al 31 dicembre 1926, per gli operai, e fino al 31 dicembre 1927, per gli impiegati, nella seguente misura:

giorni 30 di retribuzione globale se con anzianità fino al 15° anno compiuto;

giorni 40 di retribuzione globale se con anzianità oltre il 15° anno compiuto.

L'indennità di cui sopra è corrisposta direttamente dall'azienda ed è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

È in facoltà del lavoratore di convertire l'importo della indennità sopra specificata in una rendita vitalizia, secondo le tabelle in vigore presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(È approvato).

Art. 22.

In caso di morte del dipendente, le indennità di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, saranno devolute agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del vigente Codice civile.

(È approvato).

Art. 23.

Qualora il rapporto di lavoro venga a cessare ad iniziativa del lavoratore per dimissioni, le indennità di cui ai precedenti articoli 19, 20 e 21, sono corrisposte nelle seguenti misure percentuali:

50 per cento, quando il dipendente non abbia superato, all'atto delle dimissioni, cinque anni compiuti di servizio;

75 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i cinque e non i dieci anni compiuti di servizio;

100 per cento, quando il dipendente, all'atto delle dimissioni, abbia superato i dieci anni compiuti di servizio.

Alla dipendente che si dimette per contrarre matrimonio, non si applicano le riduzioni previste dal precedente comma.

Anche nel caso di dimissioni, è detratto, dall'ammontare delle indennità dovute dal Fondo, l'importo dei contributi per l'aggiornamento della posizione del lavoratore nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, nella stessa misura percentuale con cui è corrisposta l'indennità.

La detrazione predetta non può assorbire più del 50 per cento delle indennità dovute a norma del presente articolo.

L'eventuale onere residuo, per la ricostituzione della posizione assicurativa, è a carico del Fondo.

(È approvato).

Art. 24.

I dipendenti licenziati dalle aziende per motivi disciplinari « senza preavviso e con indennità » sono ammessi al trattamento di pensione e di indennità previsto dalla presente legge.

I dipendenti licenziati dalle aziende per motivi disciplinari « senza preavviso e senza indennità » perdono il diritto al trattamento di pensione e a quello di indennità previsto dalla presente legge.

Ai dipendenti licenziati per i motivi di cui al comma precedente sarà aggiornata, a cura, del Fondo, la posizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

Il Fondo è tenuto a corrispondere ai dipendenti predetti l'1 per cento della retribuzione, a titolo di rimborso forfetario dei contributi da essi versati al Fondo.

La percentuale suddetta è calcolata sulla base della retribuzione globale mensile percepita dal dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, compresa nel computo la quota della tredicesima mensilità.

L'importo della percentuale dell'1 per cento è dovuto tante volte quanti sono i mesi di

iscrizione del dipendente all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas ed al Fondo di cui alla presente legge.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'azienda di rivalersi sulle somme dovute al lavoratore licenziato, per i danni eventualmente subiti per colpa del lavoratore.

(È approvato).

Art. 25.

Il godimento della pensione da parte del lavoratore decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennità equivalente.

In caso di morte dell'iscritto, il godimento della pensione da parte degli aventi diritto decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso.

I provvedimenti relativi alla liquidazione della pensione diretta ed indiretta secondo le norme previste dalla presente legge, sono deliberati su domanda del dipendente od a richiesta dell'azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, su domanda degli aventi diritto.

Qualora superstite sia il marito invalido, la domanda di pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di decesso della lavoratrice iscritta.

(È approvato).

Art. 26.

Alla copertura degli oneri relativi alle prestazioni afferenti ai periodi di iscrizione al Fondo successivi al 30 aprile 1946, ivi comprese le spese di amministrazione, si provvede con un contributo nella misura del 18 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilità.

Tale contributo deve essere versato al Fondo a decorrere dal 1° maggio 1946 per i lavoratori in servizio presso le aziende del gas a tale data o, dal giorno dell'assunzione, per gli iscritti al Fondo successivamente.

Il contributo è, per il 17 per cento, a carico dei datori di lavoro e, per l'1 per cento, a carico dei lavoratori.

Gli oneri relativi alle prestazioni afferenti alle anzianità maturate anteriormente al 1° maggio 1946 dai lavoratori in servizio a tale data e quelli inerenti alle pensioni in corso di godimento a carico del cessato Istituto di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas alla data stessa, sono coperti:

a) con un contributo suppletivo per la durata di dieci anni decorrente dal 1° gennaio 1948, pari al 6 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilità, di cui il 4 per cento a carico del datore di lavoro ed il 2 per cento a carico del lavoratore;

b) con i fondi esistenti presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, da trasferire all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del precedente articolo 2;

c) con i contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, versati dalle aziende private del gas a favore dei propri dipendenti, successivamente iscritti al Fondo di previdenza di cui alla presente legge, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1927 ed il 30 aprile 1946 per gli operai e tra il 1° gennaio 1928 ed il 30 aprile 1946 per gli impiegati.

(È approvato).

Art. 27.

Le aziende sono tenute ad effettuare il versamento dei contributi entro il trentesimo giorno successivo ad ogni trimestre, sia per la parte a loro carico sia per la parte a carico dei lavoratori dipendenti.

Per le prestazioni e i contributi previsti dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 22, 23, 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

I proventi delle pene pecuniarie previste dai citati articoli sono devoluti alle entrate del Fondo di cui all'articolo 4, lettera c), della presente legge.

(È approvato).

Art. 28.

Il passaggio di un impiegato od operaio, iscritto al Fondo, alla categoria dei dirigenti, porta di diritto alla cessazione dell'iscrizione al Fondo stesso e viene considerato, agli effetti della presente legge, come caso di risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'azienda.

È lasciata tuttavia facoltà all'iscritto di richiedere all'atto del passaggio a dirigente, che, agli effetti della liquidazione di tutta la sua anzianità di servizio, compresa quella di dirigente, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali, venga mantenuta e continuata, nei suoi confronti, l'applicazione delle norme della presente legge, con la conseguente prosecuzione della sua iscrizione al Fondo.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma, il dirigente dovrà presentare domanda al Fondo, corredata del parere della rispettiva azienda, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dalla data del passaggio a dirigente, per coloro che conseguono tale qualifica successivamente.

L'importo della retribuzione, fino alla concorrenza del quale sono dovuti i contributi e le prestazioni, sarà determinato dal Comitato amministratore del Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili spettanti agli impiegati della categoria più elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 per cento, e sarà comunicato all'iscritto che, entro un mese da tale comunicazione, è tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.

(È approvato).

Art. 29.

Agli effetti della presente legge, per « retribuzione nominale mensile » si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima, stabilito dal contratto collettivo della categoria, maggiorato degli aumenti per anzianità e per merito, esclusa la quota della tredicesima mensilità.

Per « retribuzione globale mensile » si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione nominale, aumentato dell'ammontare della indennità di contingenza, e delle altre eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo, escluse la quota della tredicesima mensilità, le somministrazioni in natura, le indennità sostitutive di esse, le indennità di mensa e simili, nonché le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Il Fondo istituito con la presente legge assume a proprio carico le pensioni maturate anteriormente al 1° maggio 1946 corrisposte dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas o, per suo conto, dalle aziende, e le rispettive quote integrative pagate per conto del predetto Istituto dalle aziende stesse, in applicazione:

a) degli accordi 2 gennaio e 13 febbraio 1946 (rispettivamente per l'Italia centro-meridionale, insulare e l'Italia settentrionale) che stabilivano, a partire dal 1° novembre 1945, una integrazione pari ai tre quarti della differenza fra la pensione liquidata dall'Istituto alla data del 31 ottobre 1945 e la cifra massima di lire 6.000 mensili;

b) dell'accordo 28 giugno 1947 che stabiliva una integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1947, fino ad un importo mensile compreso tra un minimo di lire 8.000, per coloro che avevano 15 anni di servizio al momento del collocamento in pensione, ed un massimo di lire 12.000, per coloro che avevano raggiunto 30 anni di servizio, con opportune interpolazioni per le anzianità intermedie;

c) dell'accordo 31 gennaio 1948, che, all'articolo 3, stabiliva l'aumento del 30 per cento dei minimi di pensione contemplati al precedente punto b), a partire dal 1° gennaio 1948;

d) dell'accordo 12 giugno 1952, che all'articolo 4 della parte II, stabiliva l'aumento del

20 per cento dei minimi di pensione di cui al precedente punto c), con decorrenza 1° gennaio 1952, a favore dei titolari di pensioni in corso di godimento alla data del 12 giugno stesso anno;

e) dell'accordo 6 novembre 1952 che stabiliva, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di una tredicesima mensilità di pensione in occasione delle festività natalizie e nel contempo la riduzione dell'aumento di cui alla precedente lettera d) dal 20 al 18 per cento;

f) dell'accordo 4 febbraio 1955 che stabiliva l'aumento del 25 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1955, per le pensioni in corso di godimento alla stessa data del 4 febbraio 1955 e, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le pensioni derivanti dall'applicazione della precedente lettera e).

(È approvato).

Art. 31.

Le pensioni liquidate a norma degli articoli 13, 14, 16, 17 e 33, in corso di godimento alla data del 12 giugno 1952, non potranno essere inferiori, a parità di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione del precedente articolo 30, lettere d) ed e), osservate le decorrenze di cui alle lettere stesse.

Le pensioni medesime in corso di godimento alla data del 4 febbraio 1955, non potranno essere inferiori, a parità di condizioni di pensionamento, a quelle risultanti dall'applicazione dell'articolo 30, lettera f), osservate del pari le decorrenze di cui alla lettera stessa.

(È approvato).

Art. 32.

Per i rapporti di lavoro risolti nel periodo 1° maggio 1946-31 maggio 1952, le indennità di cui agli articoli 19, 20, 21 e 40, nonché il rimborso di cui all'articolo 24, sono commisurati alla retribuzione nominale, anziché a quella globale, per l'anzianità di servizio anteriore al 1° gennaio 1945.

(È approvato).

Art. 33.

Per i dipendenti in servizio effettivo presso le aziende private del gas al 1° maggio 1946, i periodi di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas anteriori al 1° maggio 1946 sono considerati utili per il conseguimento del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge; però la quota di pensione relativa a tali periodi, liquidata a norma dei precedenti articoli 13, 14, 16 e 17, sarà ridotta del 10 per cento.

(È approvato).

Art. 34.

Per i lavoratori collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1° maggio 1946 e il 30 aprile 1947, la misura della pensione è stabilita tenendo conto della retribuzione mensile relativa al periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non anteriore al 1° maggio 1946.

Per i lavoratori collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1° luglio 1947 ed il 30 giugno 1948, la misura della pensione è stabilita tenendo conto della retribuzione mensile percepita nel periodo precedente alla risoluzione del rapporto di lavoro, non anteriore al 1° luglio 1947.

(È approvato).

Art. 35.

Nei casi di avvenuto passaggio da operaio ad impiegato nel periodo compreso fra la data d'iscrizione all'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas ed il 1° maggio 1946, qualora i dipendenti per effetto del passaggio predetto non siano stati liquidati ed in conseguenza gli accantonamenti dei contributi relativi al periodo di lavoro prestato in qualità di operaio siano rimasti presso l'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, sarà considerato agli effetti della pensione anche il periodo di iscrizione al predetto Istituto con qualifica di operaio.

(È approvato).

Art. 36.

Il Comitato amministratore del Fondo ha facoltà di consentire il riscatto, ai soli effetti della pensione, del servizio prestato presso le aziende private del gas per periodi precedenti alla data di iscrizione al Fondo di cui alla presente legge, e per i quali era consentita l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas.

Tale facoltà potrà essere esercitata solo nei confronti dei lavoratori interessati che presentino la relativa domanda corredata dei documenti necessari non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onere del riscatto, a totale carico del richiedente, verrà fissato dal Comitato amministratore sulla base della riserva matematica prospettiva in modo da non ledere gli interessi collettivi degli iscritti, nè il patrimonio del Fondo.

Il versamento dell'ammontare del riscatto può essere effettuato dall'interessato in unica soluzione o in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del cinque per cento, in modo che la estinzione avvenga non oltre i cinque anni.

Nel caso che il diritto a prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento del capitale di riscatto, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà del lavoratore o degli aventi diritto di versare in unica soluzione le rate non scadute.

(È approvato).

Art. 37.

Nel caso in cui il dipendente, alla cessazione del rapporto di lavoro, non abbia acquisito il diritto alla pensione, sarà effettuato a favore del dipendente stesso, per il periodo che questi abbia riscattato a termini del precedente articolo 36, il rimborso delle somme versate per il riscatto di anzianità.

(È approvato).

Art. 38.

Accordi particolari o generali eventualmente intervenuti con l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas per l'iscrizione o il riconoscimento di particolari anzianità, non avranno effetto nei riguardi del Fondo di cui alla presente legge se non saranno approvati dal Comitato amministratore del Fondo stesso, il quale è tenuto a stabilire le modalità e le condizioni da osservarsi, affinché nessun pregiudizio derivi alla consistenza patrimoniale del Fondo ed agli interessi degli altri iscritti.

(È approvato).

Art. 39.

Agli impiegati della Direzione generale della Società italiana per il gas, con sede in Torino, per i quali la Direzione generale predetta era stata autorizzata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas ad amministrare i contributi di previdenza stabiliti dal « contratto collettivo riguardante il trattamento di liquidazione e di quiescenza del personale impiegatizio addetto alle aziende private del gas », stipulato in data 5 febbraio 1935, sarà riconosciuta dal Fondo costituito con la presente legge l'anzianità di iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas, pari agli anni di servizio compiuti da ogni impiegato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1928 ed il 30 aprile 1946.

La Società italiana per il gas verserà al Fondo le somme accantonate sul conto individuale di previdenza di ogni impiegato per contributi ed interessi calcolati o contabilizzati in conformità alle norme del citato contratto collettivo 5 febbraio 1935.

(È approvato).

Art. 40.

Per gli impiegati della Società italiana per il gas — Esercizio Romana Gas — assunti anteriormente al 1° gennaio 1924, in luogo della indennità prevista dagli articoli 19 e 21 della

presente legge, sarà corrisposta una indennità pari ai tre quinti della retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per ogni anno intero di servizio prestato.

(È approvato).

Art. 41.

Per il periodo dal 1° maggio 1946 alla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi da esse dovuti le somme per pensioni, integrazioni di pensioni e indennità corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo o del cessato Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas.

Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti al Fondo dal 1° maggio 1946 e le prestazioni corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi del 5 per cento, a partire dal trentunesimo giorno successivo alla predetta data.

(È approvato).

Art. 42.

Per i lavoratori assunti posteriormente al 1940, e per i quali è stata data con ritardo comunicazione all'Istituto di previdenza per i dipendenti dalle aziende private del gas del loro passaggio ad effettivi, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, maggiorati degli interessi del 5 per cento annuo.

La sistemazione delle relative posizioni assicurative fino al 30 aprile 1946, deve essere regolarizzata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 43.

Fino a quando non sarà regolata l'assistenza di malattia nei confronti dei pensionati della previdenza sociale, il Fondo istituito con la presente legge provvede a tale assistenza me-

dante convenzione con Istituti o Enti adeguatamente attrezzati.

Al pensionato ed al coniuge vivente a carico e, in caso di morte del pensionato, al coniuge superstite, purchè goda di pensione di reversibilità, è concessa:

a) assistenza sanitaria medico-chirurgica sia generica che specialistica domiciliare e ambulatoriale;

b) assistenza farmaceutica;

c) assistenza ospedaliera;

d) assistenza ostetrica;

e) concorso spese funerarie.

Tutte le assistenze di cui sopra sono prestate nei limiti, nella misura e secondo le modalità che saranno convenute con l'Ente convenzionato e che comunque non potranno essere nè inferiori, nè superiori a quelle che sono o che saranno in atto per i lavoratori dell'industria.

Al necessario fabbisogno il Fondo provvede con le eventuali somme eccedenti la copertura degli oneri di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della presente legge, integrato, ove occorra, da un contributo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che vi concorreranno rispettivamente per il 70 per cento e per il 30 per cento.

Il contributo predetto è determinato, entro il periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, in una percentuale delle retribuzioni sulla base del fabbisogno, di cui al precedente comma, emergente dalle risultanze della gestione.

(È approvato).

Art. 44.

Con regolamento da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme che si rendessero necessarie per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie** » (994) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dalle successive modificazioni, è estesa a tutto il personale, di qualsiasi categoria, sanitario, amministrativo o salariato, che presti la sua opera presso i sanatori, gli ospedali civili e psichiatrici, le cliniche, i consorzi antitubercolari ed ogni altra istituzione pubblica sanitaria.

SPALLICCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge costituisce, come dice il suo titolo, una estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie; tale argomento è stato oggetto di discussione anche nella passata legislatura. Allora il disegno di legge fu approvato ed anche ora non c'è alcuna ragione di non approvarlo estendendone la portata non semplicemente al personale sanitario, come l'altra volta, ma a tutto il personale dipendente dai sanatori, anche, per esempio, a quello degli uffici postali dei sanatori. Io perciò chiedo alla Commissione che voglia dare il suo voto favorevole al suddetto disegno di legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione.

FIORE. Noi vorremmo proporre un articolo sostitutivo dell'articolo unico del disegno

di legge per estendere l'applicazione della norma di cui trattasi al personale delle scuole di ogni ordine e grado, agli insegnanti di ruolo e non di ruolo, senza esclusione, perchè sembra che il personale delle scuole, essendo più a contatto degli altri con la massa enorme dei bambini, ha maggiore possibilità di essere soggetto al contagio della malattia.

PRESIDENTE. Ma allora si potrebbero trovare anche altre categorie che vivono in condizioni analoghe.

FIORE. Il testo dell'articolo unico che noi vorremmo proporre è il seguente:

« L'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dalle successive modificazioni, è estesa a tutto il personale di qualsiasi categoria che lavora alle dipendenze degli ospedali civili e psichiatrici, di cliniche, di consorzi antitubercolari e di ogni altra istituzione pubblica sanitaria. È estesa inoltre a tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado, sia esso direttivo, insegnante, non insegnante, di ruolo e non di ruolo, senza alcuna esclusione.

« Il beneficio della prestazione è esteso all'intero nucleo familiare dei lavoratori soggetti alla assicurazione ».

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io, pur rendendomi conto che la preoccupazione espressa dal senatore Fiore meriti di essere tenuta in considerazione, debbo tuttavia dichiarare che la A.C.I.S. si oppone ad una estensione del genere.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore insiste nel suo emendamento?

FIORE. Non insisto.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ora a voti il disegno di legge.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari